



Spett.le AZIENDA
c.a. Egr. Responsabile Finanziario

Oggetto: Legge 662/1996 - FONDO di GARANZIA per le Piccole e Medie Imprese Italiane.

Vi segnaliamo che, al fine di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle PMI, è stato attivato il **Fondo Centrale di Garanzia** a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche, anche per investimenti all'estero.

BENEFICIARI. Piccole e Medie Imprese ubicate sul territorio nazionale, appartenenti a qualsiasi settore (ad eccezione dei settori "sensibili" esclusi dall'UE: settore agricolo primario, trasporti, cantieristica navale, industria automobilistica, etc.), valutate "economicamente e finanziariamente sane" mediante appositi modelli, sulla base dei dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi e della situazione contabile aggiornata a data recente.

INIZIATIVE AGEVOLABILI. Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché direttamente finalizzata ad investimenti strategici per l'attività d'impresa: finanziamenti a medio-lungo termine; acquisizione di partecipazioni; prestiti partecipativi; altre operazioni.

Sono considerati ammissibili gli **investimenti materiali ed immateriali**, non di mera sostituzione, da sostenere successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore (principio della necessità dell'aiuto).

L'importo massimo garantito complessivo per ciascuna impresa beneficiaria, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non può superare l'importo di 1.500.000,00 Euro, o 750.000,00 Euro nel caso delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi (cod. ISTAT 1991 60.25).

AGEVOLAZIONE. L'agevolazione si sostanzia nella concessione di una **garanzia diretta**, concessa **a costo zero** alle banche ed agli intermediari finanziari (art. 107 D.lgs. 385/93): la garanzia è "a prima richiesta", esplicita, incondizionata ed irrevocabile, volta a coprire, nei limiti dell'importo massimo garantito, l'ammontare dell'esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI.

Alle PMI ubicate nelle **zone 87.3.a)** o aderenti a programmazione negoziata o a **prevalente partecipazione femminile** sarà garantito fino all'**80% dell'operazione** e, in caso di insolvenza, fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero.

Alle PMI ubicate nei **restanti territori** sarà garantito fino al **60% dell'operazione** e, in caso di insolvenza, fino all'60% dell'ammontare dell'esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero.

Sulla quota di finanziamento coperta dalla garanzia del Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.

VALUTAZIONE DELLE IMPRESE. Il Fondo di Garanzia per le PMI è destinato alle imprese valutate "economicamente e finanziariamente sane" sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell'impresa beneficiaria.

La valutazione del merito di credito ha generalmente ad oggetto i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi e consiste nel calcolo (scoring) dei principali indicatori economico-finanziari e del relativo scostamento dai "valori ottimali", con il conseguente inserimento dell'impresa beneficiaria in una delle 3 fasce di valutazione (Fascia 1, Fascia 2 e Fascia 3).

Telefonate al più presto in modo da attivarci in tempo. Distinti saluti,

Studio FASI